



Confartigianato

Imprese Como

Viale Roosevelt 15 – tel. 031 316357 fax 031 316.353
Categorie - Legislazione – g.pugliesi@confartigianatocomo.it

Como il 29 ottobre 2014
Prot. n. 193/GP/gp

***Alle imprese associate
Loro Indirizzi***

Oggetto: nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione – intestazione temporanea dei veicoli – art. 94, comma 4-bis, codice della strada e art 247-bis, D.P.R. 495/1992. – disposizioni in vigore dal 3 novembre 2014.

L'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Codice della Strada – nella versione vigente, prevede che gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per **un periodo superiore a trenta giorni**, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati **dall'avente causa**, entro trenta giorni, al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per l'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli; per effetto di quanto stabilito dall'art. 247-bis del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 – Regolamento al nuovo Codice della Strada – nella versione vigente, nel caso di comodato, **sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti il nucleo familiare, purché conviventi**.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra è stato necessario predisporre, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specifiche procedure informatiche che saranno concretamente operative dal prossimo **3 novembre 2014**.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 e con la successiva circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, ha precisato che:

- L'annotazione dell'intestazione temporanea presuppone **l'uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore **con contratto di comodato gratuito di durata superiore a trenta giorni**; ciò vale ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.
- Le procedure attivate al momento **non si applicano** ai veicoli in disponibilità di **soggetti che effettuano attività di autotrasporto** sulla base di:
 - a) Iscrizione al REN o all'Albo degli Autotrasportatori;
 - b) Licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
 - c) Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).Per queste tipologie verranno emanate disposizioni specifiche.
- In caso di **locazione veicoli senza conducente** al medesimo soggetto, per **periodi superiori a trenta giorni**, c'è l'obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

• **Per quanto riguarda il comodato di veicoli aziendali** è certamente da ritenere **escluso dall'ambito di applicazione** delle disposizioni di cui all'oggetto della presente:

- 1) **L'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali** (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- 2) **L'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale**; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso;
- 3) L'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **"fringe-benefit"** (retribuzioni in natura consistenti nell'assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso del comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- 4) Tuttavia nel caso di veicoli aziendali dati in **comodato d'uso esclusivo ai soci, amministratori ed ai collaboratori** dell'azienda per un **periodo superiore a trenta giorni, con contratto successivo al 3 novembre 2014**, la comunicazione è finalizzata solo all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Giuseppe Pugliesi
Segretario Settore Trasporti

